SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
9 agosto 1994 *

Nel procedimento C-398/93 P,

Lars Bo Rasmussen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Dalheim (Granducato del Lussemburgo), con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 6 luglio 1993, nella causa T-32/92, Lars Bo Rasmussen/Commissione, nonché della decisione della Commissione di non accogliere la candidatura presentata dal ricorrente in seguito all'avviso di posto vacante n. 587 e di ricorrere a candidature esterne nell'ambito di un posto temporaneo di grado A3,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv.

* Lingua processuale: il francese.

Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G. F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e P. J. G. Kapteyn (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 giugno 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1993, il signor Lars Bo Rasmussen ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto (CEE) e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti (CECA) e (CEEA) della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1993, pronunciata nella causa T-32/92, Lars Bo Rasmussen/Commissione (Racc. pag. II-765), nella parte in cui questa ha respinto il ricorso diretto all'annullamento

della decisione della Commissione di rigetto della sua candidatura al posto di responsabile dell'ufficio stampa e informazione della Comunità a Lisbona e della decisione di ricorrere a candidature esterne nell'ambito di un posto temporaneo di grado A3.

2 Dagli accertamenti effettuati dal Tribunale nella sentenza impugnata si evince che la Commissione ha istituito un sistema di avvicendamento del personale per i suoi uffici stampa e informazione negli Stati membri. Le disposizioni che regolano questo sistema, emanate il 24 novembre 1976 (in prosieguo: le «disposizioni del 24 novembre 1976»), prevedono che nell'ambito di uno spostamento generale i dipendenti siano spostati insieme al loro posto previsto dal bilancio.

3 Nell'ambito di questo sistema di avvicendamento la Commissione pubblicava l'avviso n. 587 per la copertura del posto di capufficio a Lisbona. Il 28 novembre 1990 il signor Rasmussen, dipendente di grado A5 della Commissione, presentava la sua candidatura per il detto posto. Il comitato di avvicendamento riteneva tuttavia che nessuno dei candidati presentasse tutti i requisiti prescritti. L'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») decideva di chiudere la procedura di avvicendamento e di assegnare un posto temporaneo di grado A3 presso l'ufficio della Comunità in Portogallo. Essa avviava quindi la procedura di selezione esterna decisa dalla Commissione per gli agenti temporanei.

4 In seguito al rigetto del suo reclamo, presentato ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, il signor Rasmussen proponeva, in data 30 aprile 1992, il menzionato ricorso dinanzi al Tribunale.

5 A sostegno del medesimo, il signor Rasmussen deduceva due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione degli artt. 4 e 29 dello Statuto, in quanto questi impongono di coprire un posto vacante prioritariamente mediante promozione o trasfe-

rimento, e alla violazione dell'art. 45 dello Statuto, in quanto questo articolo impone un regolare scrutinio comparativo delle candidature per la promozione o per il trasferimento.

6 Il Tribunale respingeva il ricorso dichiarando che «gli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto non si applicano alla procedura di cui trattasi nel caso di specie» (punto 42 della sentenza impugnata).

7 Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado il signor Rasmussen deduce un unico motivo, relativo alla violazione degli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto da parte del Tribunale. Il motivo è suddiviso in due parti. Il Tribunale avrebbe violato queste disposizioni nel ritenerle inapplicabili, in quanto l'avviso n. 587 rientrava nel sistema di avvicendamento e la procedura di selezione esterna era stata espletata in base all'art. 2, lett. a), del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), mentre (prima parte), essendo stata chiusa la procedura di avvicendamento, occorreva richiamarsi alle disposizioni generali che si applicano in materia di assunzione, e mentre (seconda parte) l'art. 9 del RAA non prevede per la procedura di assunzione alcuna distinzione tra gli agenti temporanei a seconda del fatto che siano destinati ad occupare un posto permanente o un posto a carattere temporaneo.

Sulla prima parte del motivo

8 Il Tribunale ha ritenuto (punto 37 della sentenza) che, poiché la procedura instaurata con l'avviso n. 587 aveva lo scopo di reperire un dipendente da spostare insieme al suo posto nell'ambito del sistema di avvicendamento, non poteva trattarsi di copertura di posto vacante ai sensi degli artt. 4 e 29 dello Statuto. Esso

ha constatato inoltre (punto 38) che questa conclusione non era infirmata dall'esistenza di una funzione di capufficio a Lisbona, né dalla successiva nomina di un agente temporaneo di grado A3 alla funzione di cui trattasi.

9 Il signor Rasmussen rimprovera al Tribunale di non aver applicato gli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto, argomentando al riguardo che occorreva rifarsi nuovamente alle disposizioni generali che si applicano in materia di assunzione dopo la chiusura della procedura di avvicendamento. Egli osserva che quest'ultima procedura verte sull'assegnazione a posti permanenti. Poiché la funzione di capufficio a Lisbona ha, a suo giudizio, il carattere di un posto permanente, l'assunzione sarebbe dovuta avvenire ai sensi degli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto.

10 Si deve anzitutto ricordare che la procedura di cui trattasi rientra nel sistema di avvicendamento istituito dalle disposizioni del 24 novembre 1976 e che questo sistema è basato sul principio secondo cui il dipendente è spostato insieme al suo posto.

11 Occorre poi osservare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le formalità di cui agli artt. 4 e 29 dello Statuto non vanno osservate in caso di spostamento del dipendente assieme al suo posto, in quanto tale operazione non dà luogo ad alcuna vacanza di posto (sentenza 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, Racc. pag. 543, punto 19). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado, questa procedura di avvicendamento non costituisce un trasferimento ai sensi dello Statuto, anche se i termini usati dalla Commissione sono occasionalmente impropri (stessa sentenza, punto 20).

12 Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato che non poteva trattarsi di assegnazione di posto vacante ai sensi degli artt. 4 e 29 dello Statuto e che, pertanto, queste disposizioni e l'art. 45 dello Statuto, che si applica soltanto alle promozioni ai sensi dei suddetti articoli, non erano applicabili.

13 Questa conclusione non è affatto infirmata dall'argomento del signor Rasmussen secondo cui l'esistenza di un posto permanente potrebbe essere desunta nel caso di specie dal fatto che è stato deciso di assegnare un dipendente alla funzione di capufficio a Lisbona, sicché non occorreva richiamarsi alle disposizioni generali che si applicano in materia di assunzione dopo la chiusura della procedura di avvicendamento.

14 Al riguardo, il Tribunale ha correttamente precisato, anzitutto (punto 39 della sentenza), che «la questione dell'esistenza di una data "funzione" in contrapposizione ad un "posto" rientra nella competenza interna dell'istituzione in materia di organizzazione dei servizi, mentre quella dell'esistenza di un posto vacante è determinata dal se un posto non sia coperto tra il numero totale di posti permanenti previsti dal bilancio».

15 Ne consegue, come ha giustamente rilevato il Tribunale (stesso punto della sentenza), che «in quanto il bilancio non definisce le funzioni tra le quali va ripartito questo numero totale di posti, l'esistenza a Lisbona di un posto vacante ai sensi dello Statuto non può essere dedotta dal solo fatto che la funzione di capufficio a Lisbona è rimasta provvisoriamente vacante in seguito allo spostamento del precedente capufficio assieme al suo posto».

16 Per quanto riguarda la successiva assunzione di un agente temporaneo, il Tribunale ha constatato (punto 40) «che il suddetto agente temporaneo è stato nominato in base all'art. 2, lett. a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (...), vale a dire per occupare un posto compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione ed al quale le autorità competenti in materia di bilancio hanno conferito un carattere temporaneo».

17 Ne consegue, come ha affermato il Tribunale (stesso punto), che «non è quindi possibile dedurre dalla nomina di un agente temporaneo in base all'art. 2, lett. a),

del RAA — a differenza di una nomina ai sensi dell'art. 2, lett. b), del RAA, che riguarda gli agenti assunti per occupare, a titolo temporaneo, un posto permanente — la previa esistenza di un posto permanente».

18 Poiché il Tribunale non ha commesso al riguardo alcun errore di diritto, occorre respingere la prima parte del motivo.

Sulla seconda parte del motivo

Sulla ricevibilità

19 Secondo la Commissione il signor Rasmussen, nei limiti in cui pretende di contestare la decisione della Commissione di assegnare un posto temporaneo di grado A3 all'ufficio di Lisbona in seguito alla chiusura della procedura di avvicendamento, deduce un motivo nuovo che, modificando l'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, dev'essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura.

20 Il signor Rasmussen precisa che con la seconda parte del motivo egli chiede alla Corte di esaminare se, operando una distinzione tra gli agenti temporanei a seconda del fatto che questi siano destinati ad occupare un posto permanente o un posto a carattere temporaneo, il Tribunale non abbia violato l'art. 9 del RAA.

21 A questo proposito occorre rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è ricevibile solo in quanto nel ricorso stesso si faccia valere che il Tribunale ha statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso era tenuto a garantire l'osservanza (sentenza 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 13).

22 Dato che l'art. 9 del RAA fa parte delle norme di diritto delle quali il Tribunale deve garantire l'osservanza e poiché il ricorso fa per l'appunto carico al Tribunale di averlo violato, questa parte del motivo va dichiarata ricevibile.

Nel merito

23 Ai sensi dell'art. 9 del RAA «qualsiasi assunzione di agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente titolo, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione».

24 Nel caso di specie non sussisteva alcuna vacanza di posto permanente, in quanto la persona che svolgeva la funzione di capufficio a Lisbona era stata spostata a Tokyo assieme al suo posto in forza della procedura di avvicendamento, come ha rilevato il Tribunale nel punto 36 della sentenza impugnata.

25 Come è già stato accertato, gli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto non trovano applicazione in difetto di una vacanza di posto permanente ai sensi delle dette disposizioni.

26 Come ha rilevato il Tribunale, un agente temporaneo è stato nominato per occupare un posto compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione ed al quale le autorità competenti in materia di bilancio avevano attribuito carattere temporaneo.

27 Quest'assunzione poteva quindi avvenire soltanto in base all'art. 2, lett. a), del RAA. Avendo accertato che dall'assunzione di un agente temporaneo in base all'art. 2, lett. a), del RAA non si può desumere la previa esistenza di un posto permanente, diversamente dall'ipotesi in cui un agente temporaneo venga assunto in base all'art. 2, lett. b), del RAA, il Tribunale non ha affatto violato l'art. 9 del detto regime. Infatti, questa disposizione si limita a prevedere che un agente temporaneo deve essere assunto per rimediare alla vacanza di un posto previsto dal bilancio. Essa non vieta che i posti previsti dal bilancio siano ripartiti tra posti permanenti e posti a carattere temporaneo.

28 Poiché il Tribunale non ha commesso al riguardo alcun errore di diritto, occorre dichiarare infondata la seconda parte del motivo.

29 Tenuto conto degli elementi che precedono, il ricorso dev'essere interamente respinto.

Sulle spese

30 L'art. 70 del regolamento di procedura dispone che nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, ai sensi dell'art. 122 dello stesso regolamento, questa disposizione non si applica ai ricorsi contro sentenze del Tribunale di primo grado proposti dai dipendenti o da altri agenti delle istituzioni. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Mancini Diez de Velasco Kakouris

Schockweiler Kapteyn

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 agosto 1994.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Sesta Sezione

G. F. Mancini